

AMBITO
TERRITORIALE
CACCIA
ANCONA 2

STATUTO

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

- 1.- E' costituita ai sensi delle norme di cui al Titolo II del Libro I del Codice Civile un'Associazione per la gestione faunistica venatoria ed ambientale dell'ambito territoriale di caccia denominato "Ancona 2 (due)" comprendente a termini del piano faunistico regionale delle Marche approvato con atto n. 260 del 7.3.1995 i territori dei Comuni della Provincia di Ancona ivi indicati. La denominazione dell'Associazione è "Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2 (due)"; negli atti ufficiali e nella corrispondenza potrà altresì essere utilizzata la denominazione abbreviata: "ATC Ancona 2" o "ATC AN 2" o "A.T.C. Ancona 2" o "A.T.C. AN 2".
- 2.- Sono ammessi di diritto all'A.T.C. Ancona 2 tutti i cacciatori residenti nei comuni ricompresi nello stesso A.T.C. Ancona 2 di cui al precedente comma, che abbiano presentato domanda di iscrizione nei termini di legge e risultino in regola con la corresponsione del versamento annuale di cui all'art. 16 L.R. Marche n. 7 del 05/01/1995, la quale stabilisce anche i diritti e gli obblighi degli iscritti.
- 3.- La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2095. La stessa potrà essere prorogata, ovvero anticipata, con deliberazione dell'Assemblea dell'Ambito Territoriale di Caccia.
- 4.- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. 14/07/1977 n. 616 e della L.R. n. 7 del 05/01/1995, l'Associazione chiederà alla Regione Marche il riconoscimento ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.
- 5.- L'Associazione provvederà alla propria registrazione nel pubblico registro delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 33 e seguenti del Codice Civile.
- 6.- L'Associazione ha sede in Mergo, Via Raffaello Sanzio, n. 9/D.

ART. 2

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1.- L'Associazione ha come finalità la gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "A.T.C. Ancona 2", nonché ogni attività di carattere faunistico, ambientale e venatorio nel territorio dell'ATC medesimo.

2.- A tal fine l'Associazione svolgerà tutte le funzioni previste per gli organismi di gestione dalle norme via via vigenti in materia, ed in particolare, dalla legge 11/02/1992 n. 157 e dalla legge regionale Marche n. 7 del 05/01/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.- L'Associazione, comunque, potrà svolgere ogni attività connessa con la tutela, la conservazione ed il miglioramento del territorio e dell'ambiente e con l'effettiva formazione degli interessi, della cultura e di ogni prodotto in materia faunistica, ambientale, venatoria ed agricola direttamente o anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e/o la partecipazione al capitale di società e/o a consorzi di impresa per la realizzazione di specifici progetti istituzionali, particolarmente nel settore agricolo e forestale, ambientale e della produzione sul territorio, di selvaggina.

4.- In particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione potrà:

- a) organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
- b) redigere piani locali di assestamento faunistico con particolare riferimento alle popolazioni di specie oggetto di prelievo venatorio con contestuale programmazione degli interventi di gestione faunistica ivi comprese le immissioni a scopo di ripopolamento ed i prelievi;
- c) studiare ed attuare gli interventi per il miglioramento degli habitat;
- d) provvedere all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori di aziende agricole, in conformità allo specifico regolamento provinciale ed al piano faunistico provinciale per:
 - la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale sul territorio;
 - le coltivazioni destinate all'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, sia nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi della normativa europea ed italiana man mano vigente che non dismessi;
 - il ripristino delle zone umide e dei fossati;
 - la coltivazione di siepi, cespugli ed alberi atti alla sosta ed alla vita della fauna selvatica;
 - la tutela dei nidi e dei nuovi nati;
 - la diversificazione ambientale mediante differenziazione delle colture;
 - la collaborazione attiva ai fini del tabellamento, dei censimenti, del controllo dei predatori, del miglioramento ambientale, della difesa delle colture vulnerabili, della manutenzione e cura degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica, dell'utilizzo di metodologie lavorative e di macchine agricole atte a salvaguardare le specie selvatiche e la loro prole in particolar modo durante la fase riproduttiva, della razionalizzazione dell'uso di sostanze chimiche in agricoltura, dell'istituzione di fasce di rispetto dall'erogazione di tali sostanze;
- e) erogare contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio della caccia (nonché erogare contributi per interventi diretti a prevenirli);
- f) proporre eventuali deroghe o modificazioni del calendario venatorio in relazione a particolari situazioni faunistiche e/o ambientali;
- g) effettuare, anche avvalendosi della collaborazione di aziende specializzate, il monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione e prevenzione di situazioni di inquinamento e di rischio ambientale, elaborando poi organiche proposte operative da sottoporre alle Amministrazioni competenti;
- h) organizzare e gestire, anche in collaborazione con altre Organizzazioni, corsi e seminari di cultura e di aggiornamento in tema faunistico ed ambientale, anche in riferimento alle tecniche colturali compatibili con l'ambiente;

5.- L'Associazione potrà inoltre;

- a) gestire Zone di Ripopolamento e Cattura, Zone di Addestramento cani, Aziende faunisticovenatorie, Aziende agriturismo-venatorie, Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- b) gestire od assumere cointeressenze in aziende per la produzione di selvaggina, per il miglioramento ambientale.

6.- Al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Associazione potrà collaborare con tutte le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e le Associazioni che perseguono fini anche

parzialmente analoghi. Potrà inoltre collaborare con od avvalersi della collaborazione di organizzazioni economiche a fini di lucro.

ART. 3

COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA

- 1.- L'Assemblea dell'"A.T.C. Ancona 2" è composta da n. 50 (cinquanta) membri.
- 2.- Le rappresentanze, a norma dell'art. 17 della L.R. Marche n. 7 del 05/01/1995 nonché della deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 766 del 18/03/1996 sono così definite:
 - Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale: 38% pari a 19 rappresentanti;
 - Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello locale: 38% pari a 19 rappresentanti;
 - Organizzazioni protezionistiche maggiormente rappresentative a livello locale: 24% pari a 12 rappresentanti.
- 3.- Le rappresentanze di cui al comma precedente sono calcolate sul numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di nomina dell'Assemblea e, per le sole associazioni agricole, anche sulla base della consistenza dell'ettaraggio espressa dai propri iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di nomina dell'Assemblea.
- 4.- Il numero degli iscritti nel complesso dei Comuni costituenti l'"A.T.C. Ancona 2" deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa e sottoscritta dal rappresentante provinciale dell'Associazione o dell'Organizzazione o, in mancanza di tali strutture, da quello regionale.
- 5.- I nominativi dei designati di ciascuna Associazione od Organizzazione in seno all'Assemblea sono indicati dai rappresentanti provinciali delle singole Associazioni od Organizzazioni, ovvero da quelli regionali se non sono previste rappresentanze provinciali.
- 6.- I componenti possono rivestire le loro cariche per più mandati anche non consecutivi. Nel caso in cui uno o più componenti si dimettano o cessino dalla carica prima della scadenza del mandato dell'intera Assemblea, il mandato del componente che lo sostituisce scadrà insieme a quelli dei componenti in carica all'atto della sua nomina. Se nel corso del mandato si dimettono o comunque cessano dalla carica, in anticipo rispetto alla scadenza naturale di esso, il cinquanta per cento più uno dei componenti dell'assemblea, si provvede al rinnovo completo della composizione della stessa. In tali casi, il Presidente del Comitato di Gestione fa le richieste formali di cui al comma successivo, entro 8 giorni dalle dimissioni o cessazioni anticipate della carica. L'Assemblea si deve costituire entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato precedente ed è convocata dal Presidente uscente che la presiede per la sola prima adunanza valida e nella quale viene eletto il nuovo Comitato di Gestione.
I componenti dell'Assemblea durano in carica cinque anni dalla prima assemblea successiva alla loro nomina, ma quei componenti che nel corso del mandato perdano i requisiti per cui sono stati nominati, decadono automaticamente e vengono sostituiti dalla stessa Associazione o Organizzazione che li aveva designati. Qualora un componente dell'Assemblea cambi Associazione o Organizzazione nel corso del suo mandato, automaticamente decadrà dalla carica di componente l'Assemblea.
- 7.- Il Presidente del Comitato di Gestione uscente, almeno 90 giorni prima della scadenza, richiede formalmente alle Associazioni Venatorie, Naturalistiche ed alle Organizzazioni Agricole di cui all'art. 18 della L.R. Marche n. 7/1995 di designare i propri rappresentanti nella nuova Assemblea.

ART. 4

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

- 1.- L'Assemblea dell'"A.T.C. Ancona 2" ha le seguenti competenze:

- Approva lo statuto proposto in prima stesura dal Comitato di Gestione;
- Approva le modifiche allo statuto proposte dal Comitato di Gestione o dai componenti della stessa;
- Prende visione delle relazioni annuali di bilancio, di quella preventiva e di quella consuntiva ed approva il Bilancio preventivo e consuntivo; il bilancio di previsione è approvato entro il 20 dicembre e quello consuntivo entro il 20 maggio.
- Elegge il Comitato di Gestione con le modalità di cui al successivo art. 6.
- Elegge il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

ART. 5

FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 1.- Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei membri assegnati.
- 2.- In seconda convocazione, le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 3.- Le deliberazioni relative all'approvazione dello Statuto ed alle modifiche dello stesso, sono valide solo se sono assunte, in prima convocazione, con l'intervento dei due terzi dei componenti in carica dell'Assemblea e con la maggioranza assoluta dei votanti (metà più uno dei voti dei membri in carica presenti).
- 4.- Se la prima convocazione relativa all'approvazione dello Statuto od alle modifiche dello stesso va deserta per la mancata presenza di almeno i due terzi dei componenti in carica dell'Assemblea, l'approvazione è rinviata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni nella quale si procede a nuova votazione; la deliberazione è in tal caso valida qualunque sia il numero dei presenti. Tale nuova votazione deve avvenire a maggioranza relativa dei voti (voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti).
- 5.- Coloro che si astengono dalla votazione vengono computati fra i presenti ma non fra i votanti.
- 6.- L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato di Gestione.
- 7.- Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Comitato di Gestione.
- 8.- L'elezione dei componenti il Comitato di Gestione è disciplinata dal successivo art. 6 (sei).
- 9.- Il processo verbale dell'Assemblea è inviato alla Provincia di Ancona; esso è redatto, se non altrimenti previsto dalla legge, da un Segretario verbalizzante scelto, se presente, fra i dipendenti dell'A.T.C. Ancona 2, o, altrimenti nominato dall'Assemblea.

ART. 6

COMITATO DI GESTIONE: COMPOSIZIONE, DURATA ED ELEZIONE

- 1.- Il Comitato di Gestione dell'"A.T.C. Ancona 2" è formato a termini dell'art. 18 della L.R. Marche n. 7 del 05/01/1995 nonché della deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 766 del 18/03/1996 da undici componenti e cioè:
 - da tre componenti scelti fra quelli designati dalle Associazioni Venatorie in seno all'Assemblea;
 - da tre componenti scelti fra quelli designati dalle Organizzazioni Agricole;
 - da due componenti designati dalle Associazioni protezionistiche;
 - da un rappresentante della Provincia di Ancona;
 - da un rappresentante della Comunità Montana "Esino - Frasassi";
 - da un rappresentante del Comune con la maggiore superficie agro-silvo-pastorale come risultante dall'ultimo censimento decennale ISTAT dell'agricoltura precedente il rinnovo del Comitato di Gestione.
- 2.- I componenti del Comitato di Gestione e i componenti dell'Assemblea durano in carica cinque anni dalla data della nomina; i medesimi possono rivestire la loro carica per più mandati anche non

consecutivi. Le incompatibilità e la decadenza dei componenti il Comitato di Gestione sono quelle disposte dalla L.R. n. 7 del 05/01/1995 e successive modifiche.

3.- Il Comitato di Gestione nominato dalla Provincia dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 7 del 05/01/1995, resta in carica fino al 29 dicembre 1998.

4.- Il Presidente del Comitato di Gestione uscente, almeno 90 giorni prima della decadenza del Comitato di Gestione, richiede formalmente le designazioni di cui all'art. 18 della L.R. Marche n.7/1995 alla Provincia di Ancona, alla Comunità Montana ed al Comune con maggiore superficie agro-silvo-pastorale dell'A.T.C. Ancona 2.

5.- Il Presidente del Comitato di Gestione uscente, almeno 90 giorni prima della decadenza del Comitato di Gestione, richiede formalmente alle Associazioni venatorie, agricole e naturalistiche rappresentate nell'Assemblea di indicare ciascuna due nominativi fra i quali l'Assemblea stessa sceglierà i componenti del nuovo Comitato di Gestione.

6.- L'Assemblea, come costituitasi, elegge nella sua prima adunanza da tenersi obbligatoriamente entro 45 giorni dall'avvenuta decadenza del precedente Comitato di Gestione, il nuovo Comitato di Gestione.

7.- L'elezione dei componenti il Comitato di Gestione non è valida se, in prima convocazione, non è stata fatta con l'intervento dei due terzi dei componenti l'Assemblea in carica.

8.- L'elezione del Comitato di Gestione avviene a scrutinio segreto; ciascun componente dell'Assemblea ha diritto di elettorato attivo e passivo; ciascuno può esprimere 8 preferenze di cui tre tra i componenti designati dalle Associazioni venatorie, due tra quelli designati dalle Associazioni naturalistiche e tre tra quelli designati dalle Organizzazioni agricole. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più giovane di età.

9.- La prima votazione è valida se sono presenti almeno i due terzi dei componenti in carica dell'Assemblea. Qualora la prima convocazione sia andata deserta l'elezione è rinviata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni nella quale si procede a nuova votazione che è valida qualunque sia il numero dei presenti e dei votanti.

10.- In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente del Comitato di Gestione, entro quindici giorni dal fatto, il Presidente del Comitato di Gestione chiede all'Associazione o Organizzazione di appartenenza del componente deceduto, dimessosi o decaduto di indicare due nominativi per la sostituzione e successivamente convoca l'Assemblea per la sua sostituzione.

11.- L'Assemblea elegge il nuovo membro del Comitato di Gestione a scrutinio segreto scegliendolo fra i designati della componente (associazioni venatorie, naturalistiche o associazioni agricole) da cui proveniva il sostituito. Viene eletto colui che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più giovane di età. In tal caso, il sostituito cessa dalla carica insieme ai componenti del Comitato di Gestione in cui è stato eletto.

12.- Per la validità dell'Assemblea si applica quanto previsto dal precedente comma 7.

ART. 7

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA: ORGANI

1.- Gli Organi dell'"A.T.C. Ancona 2" sono:

- a) L'Assemblea.
- b) Il Presidente.
- c) Il Comitato di Gestione.
- d) Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti.

ART. 8

IL PRESIDENTE

1.- Il Presidente è il legale rappresentante del Comitato di Gestione e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

2.- Il Presidente è eletto dal Comitato di Gestione nel suo seno con le modalità di cui al successivo art. 9 e resta in carica fino al rinnovo del Comitato di Gestione dell'A.T.C. Ancona 2 e comunque non oltre cinque anni. Può essere rieletto.

3.- Il Presidente:

a) Convoca il Comitato di Gestione dell'A.T.C. Ancona 2 e l'Assemblea dei soci fissando la data e l'ordine del giorno della seduta;

b) Presiede le riunioni del Comitato di Gestione e dell'Assemblea;

c) Rappresenta l'Associazione negli Organismi pubblici e privati cui essa aderisca;

d) Svolge la funzione di coordinamento e controllo di tutte le attività;

e) Sovrintende all'attività del personale dipendente e/o convenzionato.

4.- In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un Vice Presidente. Il Vice Presidente è eletto con le stesse procedure e maggioranze previste per l'elezione del Presidente.

ART. 9

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE

1.- Il Presidente del Comitato di Gestione è eletto dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. Ancona 2 fra i suoi componenti, a scrutinio palese, nella prima seduta successiva all'approvazione dello Statuto dell'A.T.C. e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento. Viene eletto colui che ottiene il maggior numero di voti, e, a parità di voti, il più giovane. Tale seduta è da tenersi nel termine massimo di otto giorni da quella di approvazione dello Statuto. In caso di successiva vacanza dell'ufficio, è eletto nella prima seduta dopo la vacanza medesima, seduta da tenersi obbligatoriamente entro quindici giorni dal verificarsi della vacanza.

2.- L'elezione del Presidente non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei componenti del Comitato di Gestione in carica ed a maggioranza assoluta dei voti (metà più uno dei voti dei consiglieri in carica presenti).

3.- Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito, nel ballottaggio, la maggioranza assoluta dei voti (metà più uno dei consiglieri presenti).

4.- Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, la elezione è rinviata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione purchè sia presente la metà più uno dei componenti il Comitato di Gestione in carica. In tale votazione è proclamato eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti (maggioranza relativa).

5.- Un esemplare del processo verbale della nomina del Presidente è trasmesso alla Provincia di Ancona, a cura del Segretario verbalizzante del Comitato di Gestione, entro otto giorni dalla data della seduta.

6.- Le funzioni del Segretario verbalizzante delle sedute del Comitato di Gestione dell'"A.T.C. Ancona 2" sono svolte da un componente dello stesso Comitato chiamato a tale funzione dal Presidente o dall'impiegato del Comitato di Gestione stesso.

ART. 10

COMITATO DI GESTIONE: COMPITI

1.- Il Comitato ha i compiti di cui all'articolo 16 ed all'art. 19 della L.R. 5.1.1995 n. 7 nonché, in generale, tutti i compiti operativi relativi agli scopi dell'Associazione elencati al precedente articolo

due (2) ed in particolare quelli di Amministrazione ed Organizzazione, quelli in materia faunistica, tecnica ambientale nonché quelli in materia di vigilanza fissa e volontaria in collaborazione con la Provincia nonché tutti quelli che la Legge e lo Statuto non riservano all'Assemblea ed al Presidente.

2.- E' in ogni caso fatto divieto al Comitato di Gestione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 11

COMITATO DI GESTIONE: FUNZIONAMENTO

- 1.- Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della metà dei membri assegnati. In caso di numero dispari di membri assegnati, l'arrotondamento va fatto per eccesso.
- 2.- Le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti (maggioranza relativa). In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Coloro che si astengono dalla votazione vengono computati fra i presenti ma non fra i votanti.
- 3.- I verbali delle riunioni del Comitato di Gestione sono inviati alla Provincia di Ancona.

ART. 12

ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina un Revisore unico, con i doveri previsti dall'articolo 2403 Codice Civile, con i poteri previsti dall'art. 2403-bis Codice Civile e con le funzioni di controllo contabile disciplinate dall'articolo 2409-ter Codice Civile.

ART. 13

ORGANO DI CONTROLLO. DURATA IN CARICA

L'organo di controllo dura in carica per tre anni e decade con la delibera che esamina il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo sindaco è stato nominato. I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.

Gli associati all'atto della nomina assegnano all'organo di controllo un compenso annuale che resta valido per l'intero periodo di durata della carica.

L'organo di controllo può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

ART. 14

PRESIDENZA DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ABROGATO

ART. 15

COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo dovrà vigilare sull'osservanza delle leggi e delle norme dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento; dovrà inoltre accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

ART. 16
ESERCIZIO FINANZIARIO

- 1.- Entro il 30 novembre di ogni anno il Comitato di Gestione predispone il bilancio annuale di previsione costituito dallo stato di previsione delle entrate e delle spese suddivise in capitoli e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione; entro il 31 dicembre dello stesso anno il Comitato di Gestione invia alla Provincia il suddetto bilancio di previsione unitamente ad una relazione programmatica.
- 2.- Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato di Gestione predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da presentare all'Assemblea per l'approvazione; entro il 30 maggio lo invia alla Provincia.
- 3.- Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato di Gestione presenta alla Provincia il rendiconto di cui al comma nove (9) dell'art. 19 della L.R. n. 7/1995.

ART. 17
PATRIMONIO

- 1.- Il patrimonio è costituito:
 - a) dalle quote di iscrizione annuale degli associati;
 - b) dai finanziamenti che saranno erogati dalla Regione Marche e dalla Provincia di Ancona e da altri soggetti pubblici e privati;
 - c) dagli eventuali beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - d) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
 - e) in caso di scioglimento dell'associazione, o comunque di una cessazione per qualsiasi causa il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell'associazione o scopi affini escluso comunque qualsiasi rimborso agli associati. Potrà essere devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18
DISTRIBUZIONE AVANZO DI GESTIONE

- 1.- L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
- 2.- È espressamente escluso lo stato di socio temporaneo.
- 3.- Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

ART. 19
NORME TRANSITORIE

- 1.- Per il primo esercizio, il bilancio di previsione verrà deliberato entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione dello Statuto.
- 2.- Le disposizioni del presente Statuto entreranno in vigore all'approvazione dello stesso.
- 3.- Al fine dell'allineamento della durata in carica dell'Assemblea, del Comitato di Gestione e del Collegio Sindacale, le rispettive cariche, ancorché scadute o con scadenza successiva, saranno comunque rinnovate entro il 30/06/05.

ART. 20
DISPOSIZIONI FINALI

1.- Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti.